

AdE su imposte sostitutive sugli incrementi contrattuali

23 Luglio 2026

Con [Circolare n. 3 del 24 giugno 2026](#), l'Amministrazione finanziaria ha risposto ad una serie di quesiti in materia di detassazione degli incrementi retributivi su rinnovi contrattuali e maggiorazioni, nonché su indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni, introdotti con la Legge di Bilancio 2026 che ha disposto l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di un'imposta sostitutiva, con aliquota pari al 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti a lavoro a turni, fino ad un limite massimo del relativo imponibile pari ad euro 1.500.

Incrementi contrattuali

Il primo quesito affrontato riguarda le **indennità corrisposte mensilmente e collegate allo svolgimento della mansione**.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate riconosce che, poiché tali indennità confluiscono nella retribuzione ordinaria, gli incrementi ad essi relativi rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva.

Il secondo aspetto trattato attiene agli **incrementi con decorrenza economica degli aumenti antecedente alla data di sottoscrizione del CCNL**. Sul tema, l'Amministrazione finanziaria conferma che il criterio dirimente è quello della cassa allargata: **ciò che rileva è, dunque, l'anno in cui le somme sono effettivamente corrisposte e non l'anno cui si riferiscono economicamente**. Pertanto, gli incrementi derivanti da rinnovi sottoscritti nel triennio 2024-2026, erogati nel corso dell'anno 2026, **anche se riferiti ad annualità precedenti**, beneficiano dell'aliquota sostitutiva del 5%. Rimangono invece **escluse le somme erogate una tantum per le quali la natura di indennizzo o ristoro** non consente l'assimilazione agli incrementi retributivi strutturali.

In tema di **superminimo**, con [circolare n. 2/E/2026](#), era stato chiarito come l'imposta sostitutiva del 5% si applica anche agli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale che assorbono l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo. Con la nuova circolare, è precisato che la detassazione si applica anche nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL assorbono l'importo attribuito al dipendente a titolo di superminimo o di altri analoghi elementi retributivi che non siano previsti dal CCNL, ma che siano riconosciuti sulla base di un accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro.

Inoltre, con specifico riferimento agli operai dell'edilizia, si precisa che l'imposta sostitutiva si applica, per la quota derivante dagli incrementi contrattuali, anche all'accantonamento della gratifica natalizia e ferie, nonché alla retribuzione per i riposi annui (di cui all'art. 5 del CCNL).

Da ultimo, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è estesa anche al trattamento aggiuntivo riconosciuto per la **festività soppressa** del 4 novembre in quanto confluyente nella retribuzione

ordinaria.

Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni

Con riferimento al **lavoro straordinario festivo e notturno**, a differenza di quanto previsto nella precedente circolare n. 2/E/2026 nella quale si escludevano dall'agevolazione le somme corrisposte a qualsiasi titolo per lavoro straordinario eccetto che festivo o notturno, è chiarito che l'imposta sostitutiva si applica **all'intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o straordinario festivo, non solo quindi alla maggiorazione ma all'intero compenso.**

Allegati

[Circolare_faq_n3_del_24-6-2026](#)

[Apri](#)